

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

N. 148 Reg. Gen. del 15-04-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A CONTRADDIRE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO ATTIVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - CIG. Z5C360A202

CIG. N. Z5C360A202

Il Responsabile del Settore

Richiamato il decreto di nomina n. 4 del 5/01/2022 con il quale il sottoscritto Arch. Elisabetta Amariti è stato nominata posizione organizzativa del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

Richiamato il decreto di nomina n. 15 del 21.12.2021 con il quale il sottoscritto dott. Daniele Stefanizzi è stato nominato posizione organizzativa del Settore Servizio Economico Finanziari e Servizi Generali;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2021, che ha disposto, ai sensi dell'art. 151, comma
 1, del TUEL il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
 2022/2024 da parte degli enti locali;
- la Legge n. 15 del 25.02.2022 pubblicata sulla G.U n. 49 del 28.02.2022, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021, che prevede che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022";
- l'art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui il differimento dei termini di approvazione dei bilanci di previsione determina l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio, adottando quale base di riferimento gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e pertanto l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 gestendo gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.04.2021 avente per oggetto "Approvazione Bilanci di Previsione e D.U.P. 2021-2022-2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05.05.2021 avente per oggetto "Approvazione P.E.G. Piano delle Performance 2021":
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.07.2021 avente per oggetto "Variazione di assestamento generale al Bilancio 2021-2022-2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.11.2021 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2022 e 2023 in termini di competenza ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000";

Richiamate, altresì, la deliberazione n. GC n 42 del 07/04/2022 di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP periodo 2022-2024 (art. 170 comma 1 del D.lgs 267/200) e la deliberazione GC n. 43 del 07/04/2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 11 D.lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di contabilità, economato e degli agenti contabili interni in attuazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011;

Ritenuto di dover impegnare le spese per garantire il funzionamento dei servizi comunali per l'esercizio 2022;

Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009;

Considerato che la spesa non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che il Comune di Pregnana Milanese, unitamente all'Arch. Elisabetta Amariti in qualità di Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio del medesimo Ente, è destinatario del verbale di trasgressione emesso dall'ATO Città Metropolitana di Milano, notificato all'Ente il 23 marzo 2022, per la pretesa inottemperanza, nei termini, a quanto prescritto nell'Autorizzazione Unica allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti inerente alla piattaforma ecologica di Via dei Rovedi sita nel Comune di Pregnana Milanese;

Richiamata la deliberazione n. 49 del 14/04/2022 con la quale la Giunta Comunale:

- autorizza il Sindaco pro-tempore obbligato in solido con il Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio a contraddire nel procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano al fine di evidenziare l'insussistenza dei profili contestati dalla predetta autorità, mediante la redazione e presentazione di controdeduzioni ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981;
- demanda al Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, competente in materia,
 l'affidamento di specifico incarico di assistenza legale specialistica nelle materie inerenti il diritto amministrativo e ambientale.

Considerato che:

- la materia ambientale sia a livello nazionale sia a regionale è alquanto complessa;
- sussistono, come si rileva dalla relazione del Responsabile del Settore assetto ed Uso del Territorio, depositata al prot. n. 2882/2022, tuttavia le ragioni tecniche e giuridiche per contraddire nel procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano al fine di evidenziare l'insussistenza dei profili contestati dalla predetta autorità;
- risulta opportuno e necessario avviare una procedura stragiudiziale acquisendo, in conseguenza di quanto esposto, ed alla complessità della materia a livello giuridico, un apposito servizio di assistenza legale;
- la prestazione del servizio di cui trattasi richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa e ambientali che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'ente e

alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

Valutata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale adeguata e specialistica a supporto del Settore Assetto e Uso del Territorio nella gestione della fase stragiudiziale inerente al procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano, che impone la redazione e presentazione delle predette controdeduzioni, in considerazione della stratificazione della vigente normativa dettata in materia ambientale sia a livello nazionale sia a regionale;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale:

- "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ...
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale:
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali:
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)"

Preso atto che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come "appalti di servizi" la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono che "si ritiene che tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorquando l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia "indizio concreto" e una "probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento", ad esempio, nel caso in cui l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, o quando sia stata già convenuta in uno dei predetti procedimenti, o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di uno dei predetti procedimenti";

Verificato

- che l'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione deve avvenire garantendo la qualità delle prestazioni da effettuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- che il Comune di Pregnana Milanese, in considerazione della specificità della materia oggetto di incarico, non ha la dotazione di personale dipendente all'interno dell'Ente per le specifiche competenze, perciò intende avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni specializzati;
- l'assenza del presente servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010 e ai sensi dell'articolo 7 del D.L.52/2012 convertito nella L. 94/2012 che ne sancisce l'obbligo di utilizzo;
- l'inesistenza di convenzioni attive su Consip (L. 296/2006 art. 1 c.450);

Visto il preventivo, il disciplinare d'incarico e il curriculum vitae, acquisiti al protocollo 3010 del 15/04/2022, dello **STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ADAVASTRO & ASSOCIATI,** con sede in Pavia, Via F. Rismondo n. 2/4, in persona dell'Avv. Francesco Adavastro che si è reso disponibile in breve tempo a dare la propria assistenza legale adeguata e specialistica nella gestione della fase stragiudiziale inerente il procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano;

Atteso che:

- detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui al D.Lgs n° 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;
- nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediate un affidamento diretto secondo quanto segue:
 - il servizio viene aggiudicato conformemente a quanto previsto dal Codice unico degli appalti D. Lgs. 50/2016 e precisamente nell'art 36 comma 2 lett a);
 - il valore della prestazione è contenuto e sicuramente molto inferiore al limite di € 40.000,00 espressamente richiamato nell'articolo citato nel precedente comma (art 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/16);
 - l'affidamento in questo caso semplificato, e diretto, consente di ottenere una riduzione dei tempi procedimentali per poter presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio emesso da Ato.;
 - occorre inoltre evidenziare che l'opportunità di affidare direttamente la prestazione di cui al presente provvedimento allo Studio Legale Adavastro Francesco e associati è data dal curriculum professionale cui evidenzia una indubbia esperienza, competenza tecnica e multidisciplinarietà affine alla materia oggetto del precontenzioso in argomento;
- è rispettato il principio di rotazione in quanto con il predetto studio non vi sono contratti in essere;
 Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - a) con la stipulazione del contratto si intende procedere all'affidamento di incarico specialistico di assistenza legale nella fase stragiudiziale citata in oggetto;
 - b) oggetto del contratto è il servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale e finalizzata alla gestione della fase stragiudiziale inerente il procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano, che impone la redazione e presentazione delle predette controdeduzioni;
 - c) la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 - d) il prezzo è congruo in quanto per l'attività professionale svolta nell'esecuzione dell'incarico lo Studio legale Adavastro & Associati, in applicazione dei parametri medi per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n°. 55/2014 concernenti l'attività stragiudiziale, scontati del 30%, chiede un compenso pari ad € 2.315,60 (oltre a spese generali 15%, C.P.A. 4%, IVA 22% e ritenuta d'acconto 20%), e pertanto per un importo complessivo pari a € 2.846,15.

Valutato che per il fabbisogno dell'Ente la spesa è stimata per un importo inferiore a 5000,00 euro iva esclusa;

Dato atto che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00 non sussiste più l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL - ARCA LOMBARDIA) per lo svolgimento delle relative procedure;

Rilevato che in tal modo è possibile procedere, per spese di piccole e modeste dimensioni, ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti stessi;

Ritenuto dunque incaricare, per le motivazioni sopra esposte, lo **STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ADAVASTRO & ASSOCIATI**, del servizio sopra descritto in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

Accertata l'attribuzione del codice CIG **Z5C360A202** richiesto secondo le indicazioni della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22/12/2010:

Considerato che:

ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Settore assetto ed uso del territorio non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dagli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pregnana Milanese, approvato con deliberazione G.C. 8/2014; (non sussistono in capo al Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;

Dato atto che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico presso lo sportello unico verrà effettuata al momento del pagamento;

Tutto ciò premesso:

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1. Di approvare espressamente quanto esposto in narrativa,
- 2. di affidare allo STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ADAVASTRO & ASSOCIATI, con sede in Pavia, Via F. Rismondo n. 2/4, in persona dell'Avv. Francesco Adavastro l'incarico di assistenza legale adeguata e specialistica nella gestione della fase stragiudiziale inerente il procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dall'ATO Città Metropolitana di Milano, che impone la redazione e presentazione delle predette controdeduzioni, in considerazione della stratificazione della vigente normativa dettata in materia ambientale sia a livello nazionale sia a regionale, per un importo forfettario pari a euro 2.315,60 (duemilaetrecentoquindicieuro,16) oltre spese generali 15%, C.P.A. 4%, IVA 22% e ritenuta d'acconto 20%. (allegato 01)
- 3. che la somma complessiva di € 2.846,15 è assunta al capitolo 12400 LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI codice 01.02-1.03.02.99.002 imp BP 2022
- 4. di dare atto l'attribuzione del codice CIG è Z5C360A202:
- 5. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione" Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

II Responsabile del Settore ELISABETTA AMARITI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000.

| Anno 2022 | Data 03-05-2022 | N. Imp. | 349 | Сар. | 12400 | Art. | Siope |
|-----------------------|-----------------|---|-----|------|-------|------|-------|
| Cod.bilancio: 1010203 | | Ragione sociale: STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ADAVASTRO & ASSOCIATI | | | | | |

Lì,

Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi Generali Il Responsabile

Daniele Stefanizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 05-05-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 05-05-2022

Il Responsabile della Pubblicazione